

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI  
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

CXXXIV.

## SEDUTA DI VENERDÌ 1° FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	1455	DE CAPUA ed altri: Costituzione in comune autonomo della frazione di Ortona del comune di Ortanova, in provincia di Foggia. (1180);
DI GIANNANTONIO . . . . .	1455	PAOLICCHI ed altri: Costituzione del comune di Larderello, in provincia di Pisa, con la riunione dei comuni di Pomarance e di Castelnuovo Val di Cecina. (1290);
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>		MICELI: Costituzione in comune autonomo di Vena di Maida, frazione del comune di Maida, in provincia di Catanzaro. (1339);
MANCINI: Istituzione del comune di Paterno di Lucania. (272);		CONTE ed altri: Costituzione in comune autonomo della frazione di Mezzanone del comune di Manfredonia, in provincia di Foggia. (1379);
PUCCI ERNESTO: Costituzione in Comune autonomo della frazione di Paterno di Lucania del comune di Marsiconovo in provincia di Potenza. (994);		MAGNO ed altri: Costituzione in comune autonomo della frazione Zapponeta del comune di Manfredonia, in provincia di Foggia. (1380);
SILVESTRI e COMPAGNONI: Costituzione in comune autonomo della frazione di Porciano in provincia di Frosinone. (304);		SAMMARTINO: Costituzione in comune autonomo della frazione Sant'Angelo in Grotte del comune di Santa Maria del Molise, in provincia di Campobasso. (1529);
GOMEZ D'AYALA: Costituzione in comune autonomo della frazione Santa Maria la Carità del comune di Gragnano. (405);		SAMMARTINO e MONTE: Costituzione in comune autonomo della frazione Roccaravindola del comune di Montaquila, in provincia di Campobasso. (1557);
SCARLATO: Costituzione in comune autonomo della frazione Santa Maria la Carità del comune di Gragnano, in provincia di Napoli. (2310);		MENCHINELLI ed altri: Costituzione del comune di Valle del Lucido, in provincia di Massa e Carrara. (1693);
CALASSO: Costituzione in comune autonomo della frazione di Porto Cesareo, del comune di Nardò, in provincia di Lecce. (952);		
BOIDI ed altri: Costituzione del comune di Marotta, in provincia di Pesaro. (1066);		

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

PAG.	PAG.
CORTESE GUIDO e COLITTO: Costituzione in comune autonomo della frazione Cellole del comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. (1760);	
D'AREZZO: Costituzione in comune autonomo della frazione Acquavella del comune di Casalvelino, in provincia di Salerno. (2193);	
DE MARIA: Costituzione in comune autonomo della frazione Noha del comune di Galatina, in provincia di Lecce. (2204);	
SCARLATO: Costituzione in comune autonomo della frazione Cubante del comune di Calvi, in provincia di Benevento. (2309);	
CERVONE e IOZZELLI: Revisione della circoscrizione territoriale tra i comuni di Priverno e di Pontinia in provincia di Latina. (2350);	
GOMEZ D'AYALA: Costituzione in comune autonomo della frazione San Gennarello del comune di Ottaviano, in provincia di Napoli. (2500);	
MATTARELLI GINO ed altri: Costituzione in comune autonomo della frazione di Borello del comune di Cesena, in provincia di Forlì. (2501);	
ZOBOLI ed altri: Costituzione in comune autonomo della frazione di Borello del comune di Cesena, in provincia di Forlì. (2519);	
ANGRISANI: Costituzione in comune autonomo della frazione di Santa Maria del comune di Castellabate, in provincia di Salerno. (2683);	
ALMIRANTE: Ricostituzione del comune di Bottrighe, in provincia di Rovigo. (2946);	
MERLIN ANGELINA ed altri: Costituzione in comune autonomo della frazione di Bottrighe del comune di Adria in provincia di Rovigo. (3580);	
CECCHERINI: Distacco della frazione di Casette con Venchieredo dal comune di Sesto al Reghena (Udine) ed aggregazione al comune di Cordovado. (3434);	
FODERARO: Costituzione in comune autonomo di San Ferdinando di Rosarno, frazione del comune di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. (3447);	
CONCAS: Delimitazione del territorio del comune di Sarmede, ed erezione in comune autonomo della frazione Montaner. (3705);	
GREZZI: Costituzione in comune autonomo della frazione Ginestra del comune di Ripacandida, in provincia di Potenza. (3811);	
	QUINTIERI: Costituzione in comune autonomo della frazione Lariano del comune di Velletri in provincia di Roma. (4163);
	ORLANDI: Costituzione in comune autonomo della frazione di Bivio del comune di Palamonte, in provincia di Salerno, con denominazione Bivio Gaudiana. (4265);
	ORLANDI: Costituzione in comune autonomo della frazione di Montesano Scalo del comune di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, con denominazione Marcellino. (4266) 1455
	PRESIDENTE . . . . . 1455, 1458, 1459
	FERRI . . . . . 1458
	MATTARELLI GINO, <i>Relatore</i> . 1457, 1458, 1459
	NANNI . . . . . 1458
	SCIOLIS. . . . . 1458
	<b>Proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):
	Senatori D'ALBORA e FRANZA: Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente la costruzione di case per ferie e di ostelli per la gioventù. ( <i>Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato</i> ). (4372);
	LARUSSA ed altri: Agevolazioni per favorire la diffusione degli alberghi della gioventù sul territorio nazionale ( <i>Urgenza</i> ). (3962) . . . . . 1459
	PRESIDENTE . . . . . 1459
	ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> . . . . . 1459
	<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):
	Senatori D'ALBORA e FRANZA: Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68 concernente la costruzione di case per ferie e di ostelli per la gioventù. ( <i>Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato</i> ) (4372) . . . . . 1459
	PRESIDENTE . . . . . 1459, 1460
	ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> . . . . . 1460
	DI GIANNANTONIO, <i>Relatore</i> . . . . . 1459
	<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):
	LARUSSA ed altri: Agevolazioni per favorire la diffusione degli alberghi per la gioventù sul territorio nazionale. ( <i>Urgenza</i> ) (3962) . . . . . 1460
	PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . . 1460
	ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> . . . . . 1461
	GREPPI . . . . . 1461
	LARUSSA . . . . . 1461
	VESTRI . . . . . 1461
	<b>Votazione segreta:</b>
	PRESIDENTE . . . . . 1462

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

La seduta comincia alle 10,25.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

DI GIANNANTONIO. Propongo la inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito le proposte di legge concernenti la erezione di nuovi comuni.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Mancini: Istituzione del comune di Paterno di Lucania (272); Pucci Ernesto: Costituzione in Comune autonomo della frazione di Paterno di Lucania del comune di Marsiconuovo in provincia di Potenza (994); Silvestri e Compagnoni: Costituzione in comune autonomo della frazione di Porciano in provincia di Frosinone (304); Gomez d'Ayala: Costituzione in comune autonomo della frazione Santa Maria la Carità del comune di Gragnano (405); Scarlato: Costituzione in comune autonomo della frazione Santa Maria la Carità del comune di Gragnano, in provincia di Napoli (2310); Calasso: Costituzione in comune autonomo della frazione di Porto Cesareo, del comune di Nardò, in provincia di Lecce (9521); Boidi ed altri: Costituzione del comune di Marotta, in provincia di Pesaro (1066); De Capua ed altri: Costituzione in comune autonomo della frazione di Ortona del comune di Ortanova in provincia di Foggia (1180); Paolicchi ed altri: Costituzione del comune di Larderello, in provincia di Pisa, con la riunione dei comuni di Pomarance e di Castelnuovo Val di Cecina (1290); Miceli: Costituzione in comune autonomo di Vena di Maida, frazione del comune di Maida, in provincia di Catanzaro (1339); Conte ed altri: Costituzione in comune autonomo della frazione di Mezzanone del comune di Manfredonia, in provincia di Foggia (1379); Magno ed altri: Costituzione in comune autonomo della frazione Zapponeta del comune di Manfredonia, in provincia di Foggia (1380); Sammartino: Costituzione in comune autonomo della frazione Sant'An-

gelo in Grotte del comune di Santa Maria del Molise, in provincia di Campobasso (1529); Sammartino e Monte: Costituzione in comune autonomo della frazione Roccaravindola del comune di Montaquila, in provincia di Campobasso (1557); Menchinelli ed altri: Costituzione del comune di Valle del Lucido in provincia di Massa e Carrara (1693); Cortese Guido e Colitto: Costituzione in comune autonomo della frazione Celole del comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta (1760); D'Arezzo: Costituzione in comune autonomo della frazione Acquavella del comune di Casalvelino, in provincia di Salerno (2193); De Maria: Costituzione in comune autonomo della frazione Noha del comune di Galatina, in provincia di Lecce (2204); Scarlato: Costituzione in comune autonomo della frazione Cubante del comune di Calvi, in provincia di Benevento (2309); Cervone e Iozzelli: Revisione della circoscrizione territoriale tra i comuni di Priverno e di Pontinia in provincia di Latina (2350); Gomez D'Ayala: Costituzione in comune autonomo della frazione San Gennarello del comune di Ottaviano, in provincia di Napoli (2500); Mattarelli Gino ed altri: Costituzione in comune autonomo della frazione di Borrello del comune di Cesena, in provincia di Forlì (2501); Zoboli ed altri: Costituzione in comune autonomo della frazione di Borrello del comune di Cesena, in provincia di Forlì (2519); Angrisani: Costituzione in comune autonomo della frazione di Santa Maria del comune di Castellabate, in provincia di Salerno (2683); Almirante: Ricostruzione del comune di Bottrighe, in provincia di Rovigo (2946); Merlin Angelina ed altri: Costituzione in comune autonomo della frazione di Bottrighe del comune di Adria in provincia di Rovigo (3580); Ceccherini: Distacco della frazione di Casette con Venchieredo del comune di Sesto al Reghena (Udine) ed aggregazione al comune di Cordovado (3434); Foderaro: Costituzione in comune autonomo di San Ferdinando di Rosarno, frazione del comune di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria (3447); Concas: Delimitazione del territorio del comune di Sarmede, ed erezione in comune autonomo della frazione Montaner (3705); Grezzi: Costituzione in comune autonomo della frazione Ginestra del comune di Ripacandida,

**in provincia di Potenza (3811); Costituzione in comune autonomo della frazione Lariano del comune di Velletri, in provincia di Roma (4163); Orlandi: Costituzione in comune autonomo della frazione di Bivio del comune di Palamonte, in provincia di Salerno, con denominazione Bivio Gaudiana (4265); Orlandi: Costituzione in comune autonomo della frazione di Montesano Scalo, del comune di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, con denominazione Marcellino (4266)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Mancini: « Costituzione del Comune di Paterno di Lucania » e del deputato Pucci Ernesto: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Paterno di Lucania del comune di Marsiconuovo in provincia di Potenza » e dei deputati Silvestri e Compagnoni: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Porciano in provincia di Frosinone » e del deputato Gomez D'Ayala: « Costituzione in comune autonomo della frazione Santa Maria la Carità del comune di Gragnano » e del deputato Scarlato: « Costituzione in comune autonomo della frazione Santa Maria la Carità del comune di Gragnano, in provincia di Napoli » e del deputato Calasso: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Porto Cesareo, del comune di Nardò, in provincia di Lecce » e dei deputati Boidi, Forlani, Delle Fave, De' Cocci, Castellucci, Marotta Michele, Radi, Baldelli, Brusasca, Gaspari, Graziosi, Simonacci, Sarti, Berry, Monte, Lucchesi, Colleoni, Cervone, Baccelli, Bolla, Sodano, Di Leo, Repossi, Schiavon, Cotellessa, Vicentini, Viviani Arturo, Semeraro, Gerbino, Andreucci, Stella, Armani, Cassiani, Durand de la Penne, Biasutti, De Capua, Bontade Margherita, Baroni, Romano Bartolomeo, Buzzetti Primo, Armosino, Frunzone, Bianchi Gerardo, Savio Emanuele, Biagioni, Elkan, Sammartino, Belotti, Marengi, Franzo, Gitti, Marconi, Negroni, Barbi, Martina Michele e Alessandrini: « Costituzione del comune di Marotta, in provincia di Pesaro » e dei deputati De Capua, Caccuri, Carcaterra, De Leonardis, De Meo, Lattanzio, Resta, Russo Vincenzo e Troisi: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Ortona del comune di Ortanova, in provincia di Foggia », e dei deputati Paolicchi, Amadei e Menchinelli: « Costituzione del comune di Lardarello, in provincia di Pisa, con la riunione dei comuni di Pomarance e di Castelnuovo Vai di Cecina », e del deputato

Miceli: « Costituzione in comune autonomo di Vena di Maida, frazione del comune di Maida, in provincia di Catanzaro » e dei deputati Conte, Magno, Kuntze e De Lauro Matera Anna: « Costituzione in comune autonomo della frazione Mezzanone del comune di Manfredonia, in provincia di Foggia. » e dei deputati Magno, Conte, Kuntze e De Lauro Matera Anna: « Costituzione in comune autonomo della frazione Zapponeta del comune di Manfredonia, in provincia di Foggia » e dei deputati Sammartino, Monte e La Penna: « Costituzione in comune autonomo della frazione Sant'Angelo in Grotte del comune di Santa Maria del Molise, in provincia di Campobasso » e dei deputati Sammartino e Monte: « Costituzione in comune autonomo della frazione Roccaravindola del comune di Montaquila, in provincia di Campobasso » e dei deputati Menchinelli, Amadei Leonetto e Paolicchi: « Costituzione in comune autonomo del comune di Valle del Lucido, in provincia di Massa e Carrara » e dei deputati Cortese Guido e Colitto: « Costituzione in comune autonomo della frazione Cellole del comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta », e del deputato D'Arezzo: « Costituzione in comune autonomo della frazione Acquavella del comune di Casalvelino, in provincia di Salerno » e del deputato De Maria: « Costituzione in comune autonomo della frazione Noha del comune di Galatina, in provincia di Lecce » e del deputato Scarlato: « Costituzione in comune autonomo della frazione Cubante del comune di Calvi, in provincia di Benevento », e dei deputati Cervone e Iozzelli: « Revisione della circoscrizione territoriale tra i comuni di Priverno e di Pontinia in provincia di Latina » e del deputato Gomez D'Ayala: « Costituzione in comune autonomo della frazione San Gennarello del comune di Ottaviano, in provincia di Napoli » e dei deputati Mattarelli Gino ed altri: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Borello del comune di Cesena, in provincia di Forlì » e del deputato Zoboli ed altri: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Borello del comune di Cesena, in provincia di Forlì » e del deputato Angrisani: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Santa Maria del comune di Castellabate, in provincia di Salerno » e del deputato Almirante: « Ricostituzione del comune di Bottrighe, in provincia di Rovigo », e dei deputati Merlin Angelina ed altri: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Bottrighe del comune di Adria in provincia di Rovigo » e del deputato Ceccherini: « Distacco della frazione

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

di Casette con Venchieredo dal comune di Sesto al Reghena (Udine) ed aggregazione al comune di Cordovado » e del deputato Foderaro: « Costituzione in comune autonomo di San Ferdinando di Rosarno, frazione del comune di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria » e del deputato Concas: « Delimitazione del territorio del comune di Sarmede, ed erezione in comune autonomo della frazione Montaner » e del deputato Grezzi: « Costituzione in comune autonomo della frazione Ginestra del comune di Ripacandida, in provincia di Potenza » e del deputato Quintieri: « Costituzione in comune autonomo della frazione Lariano del comune di Velletri, in provincia di Roma » e del deputato Orlandi: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Bivio del comune di Palomonte, in provincia di Salerno, con denominazione Bivio Gaudiana » e del deputato Orlandi: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Montesano Scalo, del comune di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, con denominazione Marcellino ».

Gli onorevoli colleghi hanno ricevuto un fascicolo predisposto dalla Segreteria della Commissione che comprende, per ogni comune, una tabella di dati relativi sia alla popolazione, che al carico tributario per abitante ed alle situazioni di bilancio e serve per dare un'idea il più precisa possibile della effettiva situazione di ogni nuovo comune.

Con queste proposte si prevede la creazione di 29 nuovi comuni (28 con distacco di frazioni, 1 con aggregazione di comuni) e la regolamentazione dei confini di un comune.

Per la creazione di quattro comuni sono state presentate, per ciascuno due proposte di legge che vanno abbinare.

Nel fascicolo che ci è stato distribuito sono compresi:

1°) i principi informativi per la creazione di nuovi comuni;

2°) le schede relative ad ogni singolo comune, riassuntive della inchiesta amministrativa effettuata dal Ministero dell'interno.

Io vorrei fare un'osservazione di massima e cioè che dallo studio di tale fascicolo appare, il più delle volte, come l'inchiesta amministrativa sia di data abbastanza lontana nel tempo e, quindi, sarebbe opportuno un aggiornamento di questi dati perché a distanza di 8 o 10 anni le situazioni possono anche essersi modificate.

Con questa osservazione di carattere generale io proporrei di svolgere un esame di massima, globale di tutta questa materia e,

poi, la Commissione deciderà sul principio che vorrà seguire.

L'onorevole Mattarelli Gino ha chiesto la parola.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Io sono relatore di otto di queste proposte di legge, ma non voglio entrare nell'esame di merito di ogni singolo provvedimento. Desidero ricordare che queste proposte sono state affidate all'esame di un Comitato ristretto, ma ci si è limitati a fissare dei criteri e principi di massima per la creazione di nuovi comuni più che entrare nel merito di ogni proposta.

I criteri di massima fissati dal Comitato ristretto furono i seguenti:

1°) il nuovo ente deve avere un minimo di popolazione che giustifichi l'istituzione e l'impianto dei numerosi ed onerosi servizi comunali e ne assicuri la funzionalità;

2°) il nuovo ente deve dare garanzie di una potenziale capacità contributiva, in rapporto al numero degli abitanti, adeguato alle prevedibili esigenze finanziarie dell'ente stesso;

3°) il nuovo ente deve rispondere a circostanze ed elementi di carattere storico, topografico, economico-sociale, che obiettivamente facciano ritenere consigliabile il sorgere del nuovo comune, avendo particolare riguardo all'esigenza inderogabile che esso presenti, fin dall'inizio, requisiti e caratteristiche di efficienza e di vitalità;

4°) è necessario valutare con ogni attenzione le possibilità finanziarie dell'erigendo comune, acclarando, in particolare, le entrate di bilancio realizzabili in relazione, soprattutto, alle concrete condizioni economiche dei contribuenti (oltreché al numero di essi) e, in genere, della zona;

5°) è necessario, altresì, che sia tenuta nella dovuta considerazione la situazione che si determina per i comuni dai quali si distacchino una o più frazioni. A volte, infatti, il distacco di una o di determinate frazioni può riuscire gravemente pregiudizievole per il comune originario e, in questa ipotesi, non possono non essere salvaguardate le possibilità di vita di quest'ultimo.

A conclusione dei lavori il Comitato ristretto rilevò che in quei giorni era stato presentato il disegno di legge per l'istituzione delle regioni a statuto ordinario ed il Presidente ed altri colleghi fecero presente che per ragioni di delicatezza costituzionale sarebbe stato opportuno rinviare l'esame delle singole proposte di legge, in attesa dell'approvazione della legge costituzionale istitutiva delle regioni.

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

Il Comitato ristretto, dopo aver concluso i suoi lavori, ha dichiarato, in linea di massima, di essere favorevole a queste proposte di legge, in attesa di sentire, sui singoli provvedimenti, il parere del Governo, dato che si tratta di provvedimenti che non possono non interessarlo e dato che per alcuni il Governo aveva suggerito di seguire l'iter amministrativo previsto e disciplinato dagli articoli 34 e 35 della legge provinciale e comunale.

Ora a questo punto non so se convenga procedere all'esame di ogni singola proposta di legge o soffermarci soltanto su quelle che possano raccogliere il consenso unanime della Commissione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Mattarelli, ella potrebbe esporre i dati risultanti dalle inchieste amministrative per tutte le proposte di legge e quindi concludere come lei ha detto.

**MATTARELLI GINO, Relatore.** Io direi di andare avanti solo con quelle proposte di legge per le quali vi sia unanimità della Commissione.

**NANNI.** Mi pare che in sede di Comitato ristretto noi avessimo deciso di presentare alla Commissione una proposta alquanto diversa. Infatti, da una parte abbiamo, come diceva il Presidente, dati che devono essere aggiornati perché rilevati da molto tempo, dall'altra, come questione di fondo, mi pare si fosse deciso di chiedere alla Commissione il rinvio in blocco delle proposte di legge proprio perché questa materia rientra nella competenza della legge sulle regioni.

**PRESIDENTE.** Lei, onorevole Nanni, ha ragione, come richiamo storico, infatti queste proposte di legge vennero iscritte all'ordine del giorno della nostra Commissione in data 12 settembre 1962 e in quella sede la Commissione fissò i limiti entro i quali si doveva o si poteva riconoscere opportuna la creazione dei nuovi comuni. Venne dato incarico ad un Comitato ristretto di esaminare tutte le proposte di legge. Il Comitato ristretto prese visione dei lavori predisposti per ogni comune dall'ufficio di segreteria della Commissione e decise in linea di massima di sottoporre alla Commissione plenaria il problema se non fosse costituzionalmente opportuno soprassedere all'esame delle singole proposte di legge in attesa del perfezionamento della legge sulle regioni a statuto ordinario che affida a questi nuovi enti, specifici poteri in materia di creazione e delimitazioni di comuni.

Sembrava, però, che in quel momento si dovesse andare avanti con un ritmo molto celere nell'approvazione del disegno di legge sulle regioni.

Ora ci troviamo in una situazione diversa; comunque il suo richiamo alla conclusione dei lavori del Comitato ristretto è esatto.

**NANNI.** In concreto ci troviamo in questa situazione. Il disegno di legge sulle regioni non va avanti ed io ritengo che oggi non andrebbero avanti neppure queste proposte, perché sarebbe molto difficile farle approvare dall'altro ramo del Parlamento.

Propongo, quindi, di rinviare in blocco l'esame di tutte le proposte di legge perché, se iniziassimo l'esame anche di una sola, ci troveremmo di fronte ad un argomento molto delicato e complesso, anche per quelle proposte che hanno il parere favorevole delle prefetture.

**PRESIDENTE.** Dalla discussione sono emerse tre posizioni. La prima ha prospettato la necessità di un aggiornamento di alcuni dati relativi alle inchieste amministrative, soprattutto in considerazione del fatto che alcune inchieste sono di data remota.

La seconda proposta, avanzata dal relatore, è quella di passare all'esame delle proposte di legge per le quali — considerando il fatto che sono state presentate da parte di gruppi parlamentari diversi — si può prevedere un unanime consenso.

L'onorevole Nanni ha, infine, proposto di rinviare in blocco l'esame di tutte le proposte di legge in considerazione delle difficoltà che si presentano per l'esame di ciascuna di esse.

**FERRI.** Mi associo alla proposta fatta dall'onorevole Nanni. Aggiungo che questa linea di condotta mi sembra corretta dal punto di vista costituzionale, sia perché siamo alla fine del nostro mandato e sia perché, anche se in diversa misura, la grande maggioranza della Camera ritiene che all'inizio della prossima legislatura si debba dare attuazione all'ente regione, che annovera tra i suoi compiti la modifica delle circoscrizioni comunali, per il quale il Governo ha presentato il disegno di legge cornice contenente i principi fondamentali.

Pertanto ritengo che sia opportuno rinviare tutti questi provvedimenti alla prossima legislatura con l'augurio che di questa materia non abbia più ad occuparsene il Parlamento, ma, come la Costituzione prevede, l'ente regione.

**SCIOLIS.** Vorrei pregare l'onorevole Mattarelli Gino di ritirare la sua proposta.

Mi sembra che questa Commissione ed il Parlamento debbano occuparsi di altri problemi, forse più urgenti; l'esame di queste proposte di legge comporterebbe, invece, un:

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

lungo lavoro e la discussione si protrarrebbe per molte sedute.

Pertanto mi associo alla proposta di rinviare integralmente alla prossima legislatura la soluzione di questo problema che ha appesantito l'ordine del giorno generale per molti anni.

PRESIDENTE. Porrei, se non vi sono osservazioni, in votazione la proposta dell'onorevole Nanni, cui si sono associati l'onorevole Ferri e l'onorevole Sciolis.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il rinvio della discussione di tutte le proposte di legge che riguardano la costituzione di nuovi comuni.

(È approvato).

**Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori D'Albora e Franza: Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente la costruzione di case per ferie e di ostelli per la gioventù (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (4372) e dei deputati Larussa ed altri: Agevolazioni per favorire la diffusione degli alberghi per gioventù sul territorio nazionale (Urgenza) (3962).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori D'Albora e Franza: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente la costruzione di case per ferie e di ostelli per la gioventù » e d'iniziativa dei deputati Larussa, Gagliardi, Helfer, Cruciani, Bisantis, Reale Giuseppe, Sales, Baldelli, Petrucci, Bianchi Gerardo, Cassiani, Nucci, Bozzi, Isgrò, Ceravolo Mario, Degli Occhi, Zanibelli e Barberi Salvatore: « Agevolazioni per favorire la diffusione degli alberghi per la gioventù sul territorio nazionale ».

Le due proposte sono iscritte per la prima volta all'ordine del giorno.

La proposta dei senatori D'Albora e Franza è stata già approvata dal Senato della Repubblica ed ha avuto il parere favorevole della nostra V Commissione Bilancio.

La proposta di iniziativa del deputato Larussa, invece, ha iniziato solo ora il proprio iter e non ha avuto ancora il parere della V Commissione Bilancio.

Data questa diversa situazione dello stato dei due provvedimenti, propongo alla Commissione di voler discutere — ove lo ritenga — autonomamente, la proposta di legge dei se-

natori D'Albora e Franza staccandola dalla proposta di iniziativa del deputato Larussa.

La proposta di legge Larussa in tal caso resterebbe iscritta all'ordine del giorno sino a quando non potremo discuterla dopo aver ricevuto il parere della V Commissione. In quella sede sopprimeremo gli articoli che sono corrispondenti alle norme già comprese nella proposta D'Albora e Franza ed approveremo quelli che dettano nuove norme.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Per la parte di nostra competenza saremmo anche favorevoli alla proposta di legge Larussa che, indubbiamente, è molto interessante ed interviene in un settore per il quale avvertiamo particolare sensibilità.

Quindi, al momento in cui la Presidenza ce lo sottoporrà, esprimeremo ufficialmente questo nostro parere favorevole che fin da adesso anticipiamo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo che così possa rimanere stabilita la discussione autonoma delle due proposte di legge.

(Così rimane stabilito).

**Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori D'Albora e Franza: Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente la costruzione di case per ferie e di ostelli per la gioventù (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (4372).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori D'Albora e Franza: « Modifica alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente la costruzione di case per ferie e di ostelli per la gioventù ».

L'onorevole Di Giannantonio ha facoltà di svolgere la relazione.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Vorrei esprimere un parere benevolmente polemico: ogni concetto riguardante il bicameralismo può essere oggetto di discussione.

Il concetto polemico è questo: dato che il Senato ha approvato, ad occhi chiusi, questa proposta di legge noi possiamo approvarla a differenza di quanto fa il Senato, ove le proposte da noi approvate vengono insabbiate. Tanto più che nello scorcio di legislatura molte cose vengono approvate più facilmente.

In sostanza la proposta di legge tende ad ottenere una maggiorazione dell'uno per cento del contributo concesso dalla Cassa per il,

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

mezzogiorno per il pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati.

Esprimo parere favorevole alla proposta di legge, ritenendo che tutto ciò che con questa legge va a favore di case per ferie e di ostelli per la gioventù possa costituire una premessa della proposta di legge assai più interessante del collega Larussa, che riguarda la diffusione degli ostelli per la gioventù con una visione più organica e completa, ed alla quale sono ancor più favorevole.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.** Per quanto riguarda la proposta di legge D'Albora e Franza, il Ministero del turismo in sede di applicazione della legge numero 68 del 15 febbraio 1962 aveva rilevato che in essa ci si riferiva alle case per la gioventù; infatti, in sede di interpretazione di tale legge si era detto di considerare come attrezzature para-ricettive anche gli alberghi ed ostelli per la gioventù.

Comunque, siamo ben lieti che giunga una legge che ci autorizza, attraverso una interpretazione, analoga a quella già data da noi in sede amministrativa, ad estendere le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1962, n. 68 alla costruzione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù.

Anche molto opportuna è la norma dell'articolo 2 con cui si autorizza la Cassa per il mezzogiorno, nelle zone di propria competenza, a maggiorare dell'uno per cento il contributo concesso per il pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati.

A nome del Governo esprimo, per tanto parere favorevole alla proposta di legge.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti porrò successivamente in votazione.

**ART. 1.**

Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, sono estese alla costruzione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù equiparati a norma della legge n. 326 del 21 marzo 1958, ai complessi para-ricettivi, in essa contemplati.

(È approvato).

**ART. 2.**

La « Cassa per il Mezzogiorno », nelle zone di sua competenza, è autorizzata a maggio-

rare dell'1 per cento il contributo concesso per il pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati con le norme di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1962, n. 68.

L'onere relativo verrà stanziato sui fondi di cui alla legge 18 luglio 1959, n. 555.

(È approvato).

**ART. 3.**

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Larussa ed altri: Agevolazioni per favorire la diffusione degli alberghi per la gioventù sul territorio nazionale (Urgenza) (3962).**

**PRESIDENTE, Relatore.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Larussa, Gagliardi, Helfer, Cruciani, Bisantis, Reale Giuseppe, Sales, Baldelli, Petrucci, Bianchi Gerardo, Cassiani, Nucci, Bozzi, Isgrò, Ceravolo Mario, Degli Occhi, Zanibelli e Barberi Salvatore: « Agevolazioni per favorire la diffusione degli alberghi per la gioventù sul territorio nazionale ».

La proposta di legge Larussa si articola sulla constatazione che, per adeguarsi al notevole incremento turistico in atto, è indispensabile dare un ulteriore incremento alla diffusione degli alberghi per la gioventù sul territorio nazionale. In Italia, infatti, comparativamente con altri paesi, questo settore ricettivo si trova piuttosto al disotto della media perché, nonostante gli sforzi compiuti dalla competente Associazione italiana per gli alberghi della gioventù, sorta subito dopo la liberazione e che ha rappresentato una delle prime attività di ripresa turistica, non si sono potuti trovare i mezzi necessari per poter fare fronte alle esigenze e necessità di questo importantissimo settore ricettivo.

D'altra parte, i fondi erogati dal Ministero del turismo e da quello della pubblica istruzione sono talmente irrisori che la proposta di legge Larussa ritiene di fare non certo uno sforzo gigantesco ma, tenuto conto dei bilanci dei due suddetti ministeri, propone in sostanza di portare, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, il contributo statale annuo a lire



200 milioni di cui 100 milioni a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione e gli altri 100 milioni a carico del bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La proposta di legge Larussa, quindi, è articolata su questa possibilità di erogare tale contributo da parte dello Stato, ponendo il contributo a carico dei dicasteri più interessati alla diffusione degli ostelli per la gioventù, che servono, in prospettiva, a creare i turisti dell'immediato avvenire.

Esprimo, per tanto, parere nettamente favorevole. Dichiaro aperta la discussione generale.

VESTRI. Desidero fare alcune osservazioni su questa proposta di legge, fermo restando che il mio giudizio complessivo è un giudizio favorevole.

A me pare che l'articolo 1, laddove si dice: « Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero della pubblica istruzione agevolano le iniziative dell'associazione italiana alberghi per la gioventù per assicurare al turismo giovanile una rispondente ospitalità » fissi un principio troppo restrittivo. Se, infatti, in linea di fatto ciò può essere rispondente al vero, noi tuttavia non possiamo, né dobbiamo escludere che altre iniziative nello stesso settore si possano domani creare. Per cui sarebbe più opportuno che si esprimesse un principio più largo come, ad esempio, che il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero della pubblica istruzione agevolano le iniziative di tutte le istituzioni per gli alberghi della gioventù.

Così, pure, all'articolo 2, per la procedura delle domande di concessione dei mutui per la costruzione o trasformazione di immobili destinati ad alberghi per la gioventù, forse sarebbe più giusto trovare un altro organismo, come per esempio l'Ente provinciale per il turismo, in luogo dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, proprio sulla linea dell'osservazione precedentemente fatta.

Per quanto riguarda l'aumento del contributo statale all'Associazione italiana alberghi per la gioventù, nulla da eccepire, visto che in linea di fatto, oggi, questa Associazione è quella che svolge tale attività. Per quanto concerne, però, le altre questioni, secondo me, il discorso dovrebbe essere fatto in modo più ampio, tale da contemplare sia la situazione oggi in fatto esistente, sia quella che auspichiamo possa verificarsi nel futuro attraverso un moltiplicarsi delle iniziative.

GREPPI. Signor Presidente ed onorevoli colleghi, accolgo con estrema simpatia, soprattutto nel suo spirito, questa legge che pone

l'accento sulla necessità di creare tra i giovani una maggior convivenza morale da cui può derivare in linea psicologica benefici ed importanti effetti soprattutto per quel che riguarda la pace tra tutti i popoli della terra.

La situazione, così come è richiamata nell'allegato n. 2 che accompagna la relazione della proposta di legge è, evidentemente, troppo modesta; bisogna fare qualcosa per moltiplicare non soltanto questi alberghi, ma per diffonderli con adeguata larghezza in tutto il territorio nazionale.

Oltre questa, ritengo debba essere considerata con simpatia la proposta avanzata dall'onorevole Vestri: la entità del problema e la necessità di questa moltiplicazione e diffusione implica, di per se stessa, una evoluzione ed una pluralità di iniziative tra enti che possano in qualche modo occuparsi del problema. Penso, quindi, si debba provvedere alla modificazione ed integrazione dell'articolo 1 perché gli aiuti siano destinati non solo ad un organo determinato ma anche ad organismi che potranno sorgere con la stessa finalità.

L'organismo previsto dall'articolo 1 può però sempre costituire la guida in questo settore.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Ministero del turismo è favorevole, in linea di principio, a questa proposta salve le conseguenze di carattere finanziario per le quali saremmo ben lieti che il dicastero competente ci desse risposta affermativa. Ho anche visto, in allegato alla proposta di legge, un piano predisposto dall'Associazione italiana alberghi per la gioventù che, per comprendere quasi tutte le province e regioni d'Italia, presenta aspetti notevolmente positivi.

Siamo perciò, in linea di principio, favorevoli a questa proposta di legge, e, rendendoci conto dell'opportunità di alcune osservazioni che sono state fatte, saremmo lieti se si potesse ampliare la portata di questo provvedimento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Poiché ancora non ci è pervenuto il parere della V Commissione bilancio, è necessario rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

LARUSSA. Io direi di sollecitare questo parere.

PRESIDENTE. Lo può fare lei stesso, onorevole Larussa; io, comunque, per parte mia, lo solleciterò.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

---

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

---

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

D'ALBORA e FRANZA: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente la costruzione di case per ferie e di ostelli per la gioventù » (4372):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

**Hanno preso parte alla votazione:**

Berloffo, Biancani, Borin, Carrassi, Conci-Elisabetta, Di Giannantonio, Ferri, Gagliardi, Golinelli, Greppi, Lajolo, Malfatti, Mattarelli, Gino, Nanni, Pintus, Pirastu, Rampa, Riccio, Russo Spina, Schiavetti, Sciolis, Semeraro, Simonacci, Toros, Veronesi, Vestri, Viviani Luciana.

**La seduta termina alle 11,35.**

---

**IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI